

2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
  - a) numero della domanda;
  - b) numero del documento di viaggio.
3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
  - a) numero del documento di viaggio;
  - b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
  - c) data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;
  - d) nomi di entrambi i genitori.
4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli indicati nel modulo di domanda.
5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di consenso.
6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
7. Il codice univoco scade dopo breve tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviati in precedenza.
8. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
9. Il codice univoco è monouso.

### Articolo 3

#### Consultazione dei dati mediante lo strumento

1. Per permettere al richiedente di decidere se prestare o revocare il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda per un ulteriore periodo, lo strumento lo informa dei dati destinati ad essere conservati e di quelli che saranno invece cancellati.
2. Prima di prestare il consenso il richiedente ha:
  - a) accesso in sola lettura al modulo di domanda e ai dati personali trasmessi;
  - b) accesso in sola lettura alle informazioni o ai documenti aggiuntivi forniti;
  - c) accesso in sola lettura ai dati aggiunti al fascicolo di domanda, in seguito alla decisione di rilascio dell'autorizzazione ai viaggi, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e da c) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Prima di prestare il consenso il richiedente è informato:
  - a) del fatto che, se acconsente, il fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
  - b) del fatto che può revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;
  - c) del fatto che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda;
  - d) del fatto che i dati possono essere utilizzati conformemente all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;
  - e) delle procedure per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725; dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un'unità nazionale ETIAS.

